

PROTOCOLLO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI

In Roma, l'11 marzo 2021

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, (di seguito INL) rappresentato dal Dr. Leonardo Alestra, in qualità di Direttore Generale

E

l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo, rappresentato dal Dr. Laurence Hart, in qualità di Direttore dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo

VISTI

- ✓ la Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 sulla schiavitù, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 20 dicembre 1957, n. 1304;
- ✓ le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in particolare la C29 - Convenzione sul lavoro forzato del 1930, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 29 gennaio 1934, n. 274, e la C105 - Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 24 aprile 1967, n. 447;
- ✓ il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- ✓ la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 2 luglio 2010, n. 108);
- ✓ la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- ✓ la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita in Italia col Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109;
- ✓ la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, recepita in Italia col Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ✓ la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, recepita in Italia col Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
- ✓ la Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone";
- ✓ il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- ✓ la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
- ✓ la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5/2019, recante "Linee guida per l'attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- ✓ i rilevanti articoli del codice penale e, in particolare, l'art. 603 *bis* c.p., rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- ✓ gli artt. 18 e 22 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'Immigrazione);
- ✓ il Piano Nazionale anti-tratta adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2016;
- ✓ il Piano d'Azione Nazionale su impresa e diritti umani adottato dal Comitato interministeriale sui Diritti Umani (Cidu) nel dicembre del 2016;
- ✓ il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato adottato dal Tavolo inter-istituzionale (Tavolo caporalato) il 20 febbraio 2020;

PREMESSO CHE

- ✓ lo sfruttamento lavorativo e il caporalato rappresentano una grave violazione dei diritti umani, in cui spesso è coinvolta la criminalità organizzata;
- ✓ i lavoratori stranieri presenti in Italia si trovano in una posizione di debolezza negoziale, in ragione della propria condizione socio-economica, e rappresentano, quindi, una categoria particolarmente svantaggiata in quanto maggiormente esposta al rischio di caporalato e sfruttamento lavorativo;
- ✓ il 20 febbraio 2020 è stato approvato il "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022", che sancisce una *governance* nazionale multi-livello fondata sul coordinamento e l'impegno di tutte le Istituzioni impegnate a livello centrale, regionale e locale;
- ✓ l'obiettivo perseguito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro è la tutela dei diritti dei lavoratori e il corretto svolgimento dei rapporti di lavoro, nonché la lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato;
- ✓ il personale ispettivo ha anche il compito di fornire le giuste informazioni sui meccanismi di tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo;

- ✓ l'integrazione di diverse competenze e professionalità a supporto dei corpi ispettivi è funzionale al buon esito delle attività di vigilanza;
- ✓ l'OIM ha un'indiscussa e duratura esperienza sui temi della tratta e dello sfruttamento lavorativo degli stranieri ed è protagonista su scala globale dell'iniziativa IRIS, consorzio internazionale di interlocutori statali e privati volto a contrastare pratiche illegali di reclutamento e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri.

RITENUTO CHE

- ✓ Il positivo esito della collaborazione tra INL e OIM nell'ambito dei progetti *A.L.T. Caporalato!* e *Su.pr.eme.*, ha evidenziato l'importanza di una collaborazione strutturale nell'ambito delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo;
- ✓ l'adozione di un approccio multi-agenzia è da ritenersi un modello di intervento privilegiato per l'identificazione, assistenza e tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo, nonché per il contrasto e la repressione delle attività illecite.

PRESO ATTO

- ✓ della volontà manifestata congiuntamente dall'INL e dall'OIM diretta a definire modalità di reciproca cooperazione istituzionale.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Protocollo Quadro disciplina la collaborazione istituzionale tra l'INL e l'OIM, finalizzata a garantire la corretta applicazione della legislazione vigente in materia di caporalato e sfruttamento lavorativo e a potenziare le procedure di emersione di casi di sfruttamento lavorativo a tutela dei diritti fondamentali delle vittime;
2. Le Parti firmatarie del Protocollo si impegnano a sostenere e realizzare congiuntamente interventi volti a garantire l'emersione, l'identificazione e la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo anche attraverso attività di formazione reciproca.

B) AMBITO TERRITORIALE, DURATA E CONTROLLO

Art. 2 - Ambito territoriale di riferimento e istituzione di un comitato di coordinamento

1. Le disposizioni del presente Protocollo trovano applicazione su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai territori e ai settori notoriamente a rischio di sfruttamento lavorativo e caporalato.

Protocollo Quadro di collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

2. Le Parti firmatarie si impegnano a istituire un comitato di coordinamento, che si riunirà periodicamente per definire piani di azione e monitorare la realizzazione operativa degli interventi oggetto del presente Protocollo, anche al fine di acquisire elementi di approfondimento sulle dinamiche dello sfruttamento lavorativo dei migranti e sulla loro evoluzione nei territori. Le Parti firmatarie si impegnano inoltre ad aggiornarsi periodicamente sullo sviluppo e stato di avanzamento delle rispettive iniziative nazionali ed internazionali in materia di sfruttamento lavorativo e reclutamento etico ("ethical recruitment"), ed eventualmente facilitare il reciproco coinvolgimento in piattaforme globali di scambio e sviluppo di buone pratiche.

Art. 3 - Durata

1. Il presente Protocollo ha efficacia dalla data della sua stipula, per la durata di due anni e può essere modificato o integrato d'intesa fra le Parti anche prima della sua scadenza, anche in ragione di ulteriori forme di collaborazione che si rendessero necessarie allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di accertamento ispettivo.

C) ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE RECIPROCA E SUPPORTO TECNICO

Art. 4 - Specializzazione reciproca del personale degli Ispettorati Territoriali del lavoro e dell'OIM

1. Nel perseguimento degli obiettivi condivisi, il personale ispettivo individuato dall'INL e il personale dell'OIM si impegnano a organizzare incontri di formazione reciproca mirati alla disamina della normativa in materia di immigrazione, caporalato e sfruttamento lavorativo dei migranti, ivi compresi gli aspetti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. L'organizzazione degli incontri di formazione sarà effettuata nell'ambito del comitato di coordinamento prevista al comma 2 dell'art. 2 e, in ogni caso, il materiale predisposto e le tematiche specifiche da approfondire saranno concordate tra le Parti firmatarie.

Art. 5 - Supporto tecnico attraverso l'impiego di mediatori culturali specializzati nell'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo

1. L'OIM si impegna, stanti le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Protocollo e nei periodi condivisi in seno al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 2, ad impiegare a supporto delle attività di vigilanza degli Ispettorati Territoriali, indicati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediatori culturali altamente specializzati per le mansioni di mediazione culturale ed interpretariato.

2. I mediatori culturali, dipendenti amministrativamente e funzionalmente dall'OIM, saranno specializzati nell'individuazione dei casi di sfruttamento nonché esperti di diritto dell'immigrazione a supporto del personale ispettivo per l'attivazione dei meccanismi di tutela e la tempestiva messa in protezione delle vittime, laddove necessario.

3. Il numero di mediatori culturali OIM impiegati in supporto degli Ispettorati Territoriali sarà definito di comune accordo nell'ambito delle attività del comitato di coordinamento prevista al precedente comma 2 dell'art.2.

4. L'impiego di mediatori culturali OIM, a supporto delle attività di vigilanza degli Ispettorati Territoriali, in ogni caso risponde all'obiettivo condiviso del corrente Protocollo di emersione dei casi di sfruttamento lavorativo e caporalato e tutela dei diritti fondamentali delle vittime.

Art. 6 - Sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro e sui meccanismi di tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo

1. Le Parti firmatarie si impegnano a portare avanti attività di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro nonché sui meccanismi di tutela previsti dall'ordinamento giuridico per le vittime di sfruttamento, anche attraverso campagne di comunicazione, la predisposizione di opuscoli informativi in lingua nonché l'organizzazione di sessioni informative congiunte.

D) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 7 - Disponibilità di risorse

1. L'implementazione delle attività previste all'art. 5 del presente Protocollo sarà in ogni caso soggetta alla disponibilità di risorse dedicate.

2. Le parti firmatarie si impegnano a verificare con i propri interlocutori istituzionali a livello nazionale ed internazionale la disponibilità di strumenti finanziari idonei a supportare le attività previste dal presente Protocollo.

Letto, confermato, sottoscritto.

- 1) Per l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo:

Laurence Hart _____



- 2) Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro:

Leonardo Alestra _____

